

STATUTO

Art. 1° Denominazione e sede

È costituita ai sensi e per gli effetti del D.L. 117/2017 una Associazione denominata "AGRICOLTORI SOLIDARIETA' E SVILUPPO - A. S. e S. ente del terzo settore (ETS)" con sede in Roma.

L'Associazione "AGRICOLTORI SOLIDARIETA' E SVILUPPO - A. S. e S.", - Organizzazione Non Governativa di Cooperazione allo Sviluppo (ONG) - attiva fin dal 1986, formalizzata sotto forma di associazione nel 1991, dal 2003 svolge funzione di ONG di riferimento di CIA - Agricoltori Italiani - riconosciuta quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - opera senza fini di lucro occupandosi di Cooperazione allo sviluppo sostenibile con le popolazioni impoverite e nasce per iniziativa di soggetti che collaborano all'attività dell'Associazione in qualità di soci mettendo in comune ed integrando le esperienze e le competenze maturate autonomamente.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze sia in Italia che all'estero anche in forma permanente.

Art. 2° Oggetto e scopo

L'Associazione non ha fine di lucro; ha come scopo principale la cooperazione allo sviluppo dei paesi in via di sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e quindi i suoi obiettivi sono la promozione della solidarietà tra i popoli, l'incremento dei rapporti e delle esperienze di cooperazione nei luoghi in cui si trova ad operare sia nel campo dello sviluppo integrato e sostenibile che della formazione socio-economica e professionale, della promozione dell'auto-mutuo aiuto e della costituzione di forme associative; a tal fine l'Associazione si prefigge le seguenti attività:

- a. Favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale delle comunità dei Paesi in via di sviluppo, in modo particolare attraverso le loro organizzazioni e nei modi con esse concordati;
- b. Contribuire alla nascita ed alla crescita delle organizzazioni professionali nel settore agricolo;
- c. Promuovere l'educazione, l'istruzione e la formazione professionale degli agricoltori e delle loro famiglie in Italia e nei paesi in via di sviluppo;
- d. Realizzare interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali in Italia e nei paesi in via di sviluppo;

- e. Partecipare agli interventi internazionali di emergenza deliberati dalle competenti autorità nazionali o europee, finalizzati al soccorso e all'assistenza delle popolazioni e al rapido ristabilimento delle condizioni necessarie per la ripresa dei processi di sviluppo;
- f. Contribuire, sostenere e promuovere un sistema di welfare ispirato ai principi di solidarietà, integrazione, inclusione sociale e crescita delle comunità locali, che valorizzi e favorisca il ruolo dell'agricoltura attraverso le fattorie sociali e le loro reti;
- g. Promuovere, anche tra i soci, attività di volontariato per il presidio e l'intervento in situazioni di necessità ed emergenza in aree rurali in Italia ed all'estero.

Art. 3° Strumenti

Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione promuoverà e realizzerà:

- a. Ricerche e studi sui problemi dello sviluppo e della cooperazione internazionale, sui problemi dello sviluppo sostenibile dei Paesi in via di sviluppo, sull'evoluzione delle organizzazioni popolari e agricole nei luoghi in cui si trova ad operare;
- b. Sensibilizzazione ed informazione dei giovani, su tali problemi, attraverso pubblicazioni, conferenze, seminari e corsi di formazione;
- c. Analisi sulla cooperazione italiana, europea ed internazionale allo sviluppo, allo scopo di collaborare con le istituzioni nazionali, europee e mondiali per un rafforzamento ed un miglioramento di tale cooperazione;
- d. Incontri, in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, di aggiornamento e culturali per la discussione di tematiche inerenti la cooperazione e lo sviluppo dei popoli di quei paesi;
- e. Interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo in modo particolare attraverso la realizzazione di programmi, piani integrati per la redazione di singoli progetti, di piani di sviluppo e programmi di assistenza tecnica con personale qualificato, per lo sviluppo rurale integrato, per l'uso di tecnologie appropriate e per la sicurezza e l'igiene del lavoro agricolo.

L'Associazione potrà stabilire e mantenere idonei ed adeguati accordi, contatti ed integrazioni progettuali ed operative con organizzazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private nazionali ed internazionali come:

- a. Le Amministrazioni pubbliche e private dei Paesi in via di sviluppo;
- b. L'Unione Europea e le sue Istituzioni;
- c. Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, le altre Amministrazioni pubbliche italiane, nazionali o decentrate;
- d. Gli Enti e le Istituzioni di diritto pubblico internazionale nonché pubblico e privato in Italia ed all'estero e le Organizzazioni non governative di cooperazione allo sviluppo;
- e. Le organizzazioni professionali agricole e le organizzazioni sindacali.
- f. Reti associative nazionali ed internazionali che perseguono finalità analoghe a quelle della Associazione.

Art. 4° Soci dell'Associazione

I soci dell'Associazione possono essere privati cittadini, altri enti del terzo settore od enti ed istituzioni pubbliche e private interessati a perseguire le finalità di cui al precedente art. 2.

I soci sono tenuti al versamento di una quota annua: la prima entro la fine dell'anno in cui la domanda di ammissione è stata presentata e le successive entro il 31 dicembre di ciascun anno. L'entità della quota è stabilita dal Consiglio d'Amministrazione.

Non sono previste categorie particolari di associati.

Ciascun socio ha il dovere di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Il numero dei soci è illimitato e può aderire chiunque sia motivato a condividere e perseguire i principi e le finalità dell'Associazione.

Il rapporto associativo è comunque intrasmissibile ed è improntato alla pari dignità e uniformità fra tutti i soci.

Ciascun socio ha diritto ad un solo voto, che esercita in tutte le occasioni previste dal presente statuto.

L'adesione è a tempo indeterminato, ferme le cause di esclusione e recesso di cui al successivo art. 6.

Le quote associative ed eventuali contributi versati a qualunque titolo, sono comunque irripetibili da parte dell'associato in caso di cessazione del vincolo associativo.

Tutti i soci in regola con il versamento delle quote sociali e salvo quanto previsto al successivo art. 12, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo in occasione delle elezioni degli organi statutari e di ogni altro organismo la cui costituzione venga deliberata dall'Assemblea.

Ciascun associato ha diritto di esaminare i libri sociali di cui al successivo art. 7, previa domanda al Presidente della associazione.

Il domicilio degli associati per i rapporti degli stessi con l'Associazione è quello risultante dal libro degli associati che si considera a tal fine eletto.

Sono soci i soggetti risultanti dal Libro soci dell'associazione.

Art. 5° Acquisizione della qualità di socio

Ai fini dell'ammissione, l'aspirante Socio deve indirizzare al Presidente del Consiglio di Amministrazione espressa domanda nella quale deve indicare, unitamente ai propri dati anagrafici, la propria volontà ad accettare gli scopi perseguiti dall'Associazione, nonché approvare e rispettare interamente le clausole previste nel presente Statuto.

Il Presidente, nella prima riunione utile, sottopone la domanda al Consiglio di Amministrazione, il quale, ha il compito di provvedere all'eventuale ammissione entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento della domanda.

L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato.

Decorso tale termine, la domanda si intende respinta. L'aspirante socio può chiedere, con apposita istanza al Consiglio di Amministrazione, che la propria domanda di ammissione venga esaminata dall'assemblea.

La qualifica di socio si acquista quindi previa iscrizione nel libro degli Associati, a seguito del provvedimento di accoglimento e successivo versamento della quota associativa.

Art. 6° Perdita della qualità di socio

La qualifica di Socio si perde:

- a. Per dimissioni: chiunque aderisce, infatti, può in qualunque momento recedere dal rapporto associativo la cui efficacia si realizza a partire dall'inizio del mese successivo a quello nel quale il Consiglio di Amministrazione riceve la comunicazione della volontà di recesso. Il recesso non fa venir meno l'obbligo del pagamento della quota annuale maturata alla data dell'effettiva cessazione del rapporto.
- b. Con delibera di esclusione del Consiglio di Amministrazione: per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità.
- c. Per mancato pagamento della quota annuale o di altri contributi deliberati dall'assemblea.

Il regolamento attuativo dello statuto, stabilirà i modi e termini della procedura di risoluzione del rapporto associativo.

La delibera di esclusione ha efficacia a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento, salvo che, per la gravità dei motivi, il Consiglio ne deliberi l'efficacia immediata. Il provvedimento di esclusione deve, in ogni caso, essere adeguatamente motivato.

Il socio escluso per qualunque ragione o causa, può chiedere che il presidente sottoponga alla successiva assemblea l'esame dei motivi di esclusione e chiedere l'annullamento del provvedimento.

In ogni caso i soci esclusi per inadempienze in materia di versamenti di quote associative potranno, a seguito di espressa domanda, essere riammessi tramite versamento di una nuova ed ulteriore quota associativa.

Art. 7° Libri sociali

La Associazione tiene i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati o aderenti;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

I libri di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono tenuti a cura del Consiglio di amministrazione. I libro di cui alla lettera c) del comma 1, è tenuto a cura del Collegio Sindacale stesso.

Art. 8° Durata

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 9° Organi sociali

Gli Organi dell'Associazione sono:

- a. Assemblea degli Associati;
- b. Consiglio di Amministrazione;
- c. Presidente;
- d. Collegio Sindacale.

Salvo eventuali emolumenti professionali spettanti ai membri del Collegio Sindacale, tutte le cariche inerenti agli organi sopraindicati sono gratuite ad eccezione dei rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio e per incarichi speciali preventivamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione. L'assemblea, in ogni caso, in relazione alla gravosità dell'impegno e delle responsabilità degli amministratori, può con espressa delibera, prevedere compensi ai membri del Consiglio di amministrazione.

Art. 10° Assemblea degli associati

L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. E' composta da tutti i soci maggiori di età, in regola con il versamento delle quote sociali.

Ciascun associato può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

E' ammesso l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota, secondo le disposizioni contenute nel regolamento attuativo al presente statuto.

Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, entro luglio, su convocazione del Presidente per discutere la relazione presentata dal consiglio di amministrazione sulle attività sociali e il bilancio consuntivo dell'anno precedente, nonché gli altri argomenti eventualmente proposti dal Consiglio di Amministrazione o da almeno un terzo dei soci regolarmente iscritti.

L'assemblea inoltre si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure per iniziativa del Consiglio di Amministrazione o su richiesta di almeno un terzo dei soci in regola con il versamento delle quote sociali.

La convocazione dell'Assemblea avviene con avviso inviato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo email o posta certificata all'indirizzo di posta elettronica risultante dal libro soci, almeno dieci giorni prima della data di convocazione.

La convocazione deve riportare il luogo della riunione, il giorno e l'ora della prima e dell'eventuale seconda convocazione, nonché le questioni da trattare, analiticamente indicate.

In prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci

presenti. Le delibere sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Di ogni assemblea si redigerà verbale scritto firmato dal presidente e da un segretario.

Art. 11° Competenze dell'assemblea

L'assemblea dell'Associazione:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle istanze di riesame delle domande di ammissione rigettate dal Consiglio di amministrazione o dei provvedimenti di esclusione;
- f) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g) approva il regolamento attuativo del presente statuto;
- h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti che il consiglio di amministrazione ritiene di sottoporre alla sua approvazione, ferma la responsabilità degli amministratori per tutti gli atti di loro competenza.

L'Assemblea, convocata con le modalità specificate nel regolamento di attuazione, in sede straordinaria per procedere alla modifica dello statuto, delibera col voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.

L'Assemblea, convocata con le modalità per riunione in sede straordinaria, per procedere allo scioglimento dell'Associazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto e le relative delibere sono validamente approvate col voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. La delibera di scioglimento dell'associazione deve prevedere anche la destinazione del patrimonio sociale.

Art. 12° Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di sette ad un massimo di nove membri.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati tra i soci o rappresentanti di soci (con almeno tre anni di anzianità di iscrizione), per quattro esercizi e possono essere rieletti.

La CIA - Agricoltori Italiani, ha facoltà di proporre all'assemblea fino a tre nominativi di membri del Consiglio di Amministrazione.

I membri del consiglio di amministrazione debbono rispondere ai requisiti di cui all'art. 2382 c.c.

Essi decadono per dimissioni o per decadenza dal titolo di socio. Possono essere revocati per giusta causa dall'assemblea. Nessun indennizzo o risarcimento compete all'amministratore revocato.

Nel caso di decadenza o revoca di uno o più membri, il consiglio di Amministrazione coopta un numero di soci uguale a quello dei consiglieri decaduti o revocati per ricoprire temporaneamente, fino alla successiva convocazione dell'Assemblea, le cariche rimaste vacanti. Nella prima convocazione utile dopo l'avvenuta decadenza di uno o più consiglieri, l'assemblea elegge i nuovi consiglieri in numero uguale a quello dei decaduti, i quali rimarranno in carica fino alla scadenza dell'intero consiglio.

Nel caso decada un numero di consiglieri superiore alla metà, il Presidente, ovvero Consiglio o in difetto il collegio Sindacale convoca senza ritardo l'Assemblea per l'elezione dell'intero consiglio.

Il Consiglio si riunisce almeno una volta a quadrimestre.

All'apertura della sessione consiliare viene nominato un segretario, anche esterno al consiglio, delegato alla redazione del verbale.

Il Consiglio d'Amministrazione s'intende validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. In caso di parità di voti, il voto del presidente si considera doppio.

Il verbale di Consiglio viene letto ed approvato nella prima sessione successiva a quella a cui si riferisce. I verbali vengono custoditi nella sede legale.

Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni potere di decisione sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione con tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio predispone il regolamento attuativo al presente statuto da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

Il Consiglio può delegare al Presidente o ad uno o più Consiglieri, propri poteri per il compimento di atti o per lo svolgimento di funzioni espressamente individuate nella delega, anche con potere di rappresentanza esterna.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulle domande di ammissione dei nuovi associati, determina l'ammontare delle quote, assume e licenzia il personale necessario al funzionamento dell'Associazione determinandone il compenso, predispone il bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all'Assemblea.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Di ogni variazioni dei componenti il consiglio e dei rispettivi poteri di rappresentanza, deve essere data comunicazione nei termini di legge al Registro Unico del Terzo settore.

Il Consiglio d'Amministrazione ha la facoltà di nominare un Direttore, su proposta del Presidente.

Il Consiglio di amministrazione approva e gestisce le attività di cui all'Art. 3 con la facoltà di nominare un coordinatore per ogni singola attività fissandone gli obiettivi e le funzioni.

Art. 13° Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, nomina avvocati ed arbitri, decide l'ordine del giorno del consiglio di amministrazione, esercita i poteri che il Consiglio di amministrazione gli ha delegato.

Il Presidente viene eletto dall'Assemblea su proposta della CIA - Agricoltori Italiani e può essere eletto per non più di due mandati pieni e consecutivi.

Il Consiglio nomina tra i suoi membri un Vice Presidente il quale assume, in parte o *in toto*, le responsabilità del Presidente in caso di impedimento di quest'ultimo.

Art. 14° Collegio sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall'Assemblea e dura in carica quattro esercizi.

Il presidente del Collegio ed un supplente debbono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori contabili. Ai membri del Collegio si applica l'art. 2399 c.c.

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo all'oggetto sociale di cui agli artt. 2 e 3 del presente statuto, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D. Lgs. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

I membri del Collegio sindacale non sono revocabili dall'assemblea dal loro incarico se non per gravi e comprovati motivi.

Art. 15° Revisione Legale dei Conti

L'assemblea può affidare il controllo contabile, in luogo del collegio sindacale come previsto al precedente art. 14, allorché l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di ricavi previsti dall'art. 31 del D. Lgs. 117/2017, ad un revisore ufficiale dei conti ovvero ad una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 16° Il Direttore

Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, con funzioni esecutive sia per l'amministrazione dell'Associazione che dei progetti.

Il Direttore, conformemente alle decisioni del Consiglio di Amministrazione,

- a. Predisporre il bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio di Amministrazione e relazionare allo stesso periodicamente sulla situazione complessiva dell'Associazione;
- b. Sovrintendere ad ogni ambito operativo dell'Associazione con particolare riguardo alla gestione economica e finanziaria dei progetti;
- c. Dirigere il personale;
- d. Propone al Consiglio di Amministrazione assunzioni, licenziamenti ed avanzamenti di grado.

Altre specifiche funzioni del Direttore possono essere contenute in un mansionario che il Consiglio d'Amministrazione gli assegna.

Art. 17° Durata delle cariche

Tutte le cariche sociali hanno la durata di quattro esercizi e possono essere riconfermate.

Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del quadriennio decadono allo scadere del quarto esercizio.

Art. 18° Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote sociali sia ordinarie che straordinarie ed inoltre da:

- a. Contribuzioni ed elargizioni da associati e da terzi;
- b. Liberalità, anche testamentarie;
- c. Contribuzioni di enti pubblici e privati;
- d. Proventi delle iniziative sociali;
- e. Altri proventi;
- f. Fondo di riserva;
- g. Beni acquisiti dall'Associazione.

Art. 19° Bilancio consuntivo

Il Bilancio dell'Associazione è redatto conformemente a quanto prescritto dall'art. 13 D. Lgs. 117/2017, sulla base della modulistica predisposta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Gli esercizi della Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo.

Entro il 15 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea entro il successivo 15 giugno.

Il bilancio approvato dall'assemblea è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicato sul sito internet Associazione.

Art. 20° Avanzi di gestione

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

All'Associazione è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che, per legge, statuto, regolamento od accordo, fanno parte, anche temporaneamente, della medesima ed unitaria struttura.

Art. 21° Scioglimento

In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge 662/96.

Art. 22° Norma transitoria

Allorché sarà operativo il Registro Unico Nazionale del terzo settore e la Associazione procederà alla relativa iscrizione, il presidente è autorizzato a modificare l'art. 1 del presente statuto, nel seguente Testo:

"È costituita ai sensi e per gli effetti del D.L. 117/2017 una Associazione denominata "AGRICOLTORI SOLIDARIETA' E SVILUPPO - A. S. e S. ente del terzo settore (ETS)" con sede in Roma.

L'Associazione "AGRICOLTORI SOLIDARIETA' E SVILUPPO - A. S. e S." - attiva fin dal 1986, formalizzata sotto forma di associazione nel 1991, dal 2003 ha svolto funzione di ONG di riferimento della CIA - Agricoltori Italiani, già riconosciuta quale organizzazione non lucrativa di utilità sociale (Onlus) - opera senza fini di lucro occupandosi di Cooperazione allo sviluppo sostenibile con le popolazioni impoverite e nasce per iniziativa di soggetti che collaborano all'attività dell'Associazione in qualità di soci mettendo in comune ed integrando le esperienze e le competenze maturate autonomamente.

Con delibera dell'Assemblea possono essere istituite o soppresse sedi secondarie, filiali, succursali e rappresentanze sia in Italia che all'estero anche in forma permanente."

Art. 23° Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del codice civile e quelle del D. Lgs. 117/2017.